

Per acquedotti: Serravalle di Chienti, L. 16.300 — Valva, 32.000 — Villa Urbana, 85.100 — Aiota, 73.000 — Savona, 14.000 — Apparizione, 128.200 — Olgiate Comasco, 89.100 — Noragugume, 16.300.

Per opere igieniche: Asnago (cimitero), L. 8000 — Valva (lavatoio), 8100 — Camarda (cimitero), 4700 — Nemi (cimitero), 23.100 — Putignano (macello) 35.000 — Patoglio (cimitero), 24.000 — Ghemme (fognatura), 8000 — Cuoro (opere varie), 9000 — Busto Arzizio (fognatura), 50.000 — Castelnovo di Porto (lavatoio), 19.900 — San Nicola da Crissa (fognatura), 35.000 — San Nicola da Crissa (pavimentazione stradale), 39.000 — Galvignano (cimitero), 10.000 — Olgiate Comasco (idranti), 9000 — Stilo (sistemazione stradale), 50.000.

## LEGISLAZIONE DI GUERRA

### Economica

**Panificazione.** — La « Gazzetta ufficiale » pubblica il seguente decreto N. 246 in data 18 febbraio 1917. Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i decreti Luogotenenziali 2 agosto 1916, n. 926, 19 ottobre 1916, n. 1399, e 12 dicembre 1916, n. 1708;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Comitato dei ministri di cui al decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1917, n. 56;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1916, n. 1708, è modificato come agli articoli seguenti:

Art. 2. — Il pane deve essere preparato in forma di pagnotta, liscia (senza tagli), del peso non inferiore a 700 grammi.

Art. 3. — Le disposizioni del precedente articolo, e le altre vigenti in materia di panificazione e di aburramento delle farine, si applicano anche ai privati che producono il pane nelle loro case.

Art. 4. — Il pane non può essere messo in vendita o somministrato se non nel giorno successivo a quello della cottura e non può essere sottoposto a procedimenti speciali di conservazione tendenti a mantenerlo fresco.

Art. 5. — La vendita e la somministrazione del pane, anche se la consegna venga fatta al domicilio del consumatore, cessa la domenica alle ore 12, e in tutti gli altri giorni alle ore 13.

I prefetti potranno, sentita la Commissione consultiva dei consumi, consentire, colle norme e condizioni del caso, che in alcuni esercizi la vendita del pane sia protratta nel pomeriggio, dopo le ore fissate nel precedente capoverso, fermo sempre restando, anche per questi esercizi, l'obbligo di vendere pane raffermo.

Art. 6. — L'orario di lavorazione del pane comincia non prima delle 10 e finisce non più tardi delle 21, salvo le eccezioni che potranno essere stabilite nelle norme di cui al successivo art. 8.

E' tuttavia consentito che un solo operaio per ciascun panificio lavori, per non più di due ore, tra le 6 e le 10, esclusivamente per la preparazione ed il rinfresco dei lieviti.

Art. 7. — I contravventori alle disposizioni dei precedenti articoli, concernenti la forma ed il peso del pane e l'obbligo di venderlo raffermo, sono puniti a norma del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1399; ed i contravventori alle disposizioni concernenti l'orario di vendita e di lavoro, sono puniti a norma dell'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 905.

Art. 8. — Il presente decreto entrerà in vigore il 1° marzo 1917.

Le norme per l'applicazione di esso saranno stabilite dal commissario generale dei consumi, conforme le decisioni del Comitato dei ministri di cui al decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1917, n. 76.

#### Disposizioni transitorie.

Art. 9. — Fino al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto avranno applicazione le disposizioni del precitato decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1916, n. 1708.

**Lignite e torbe.** — La « Gazzetta ufficiale » pubblica il seguente decreto n. 261 in data 22 febbraio 1917.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro, dell'agricoltura e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Al Comitato istituito con decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35, è concessa ogni necessaria facoltà per provvedere direttamente, anche in via di requisizione con le norme e con tutti gli effetti previsti dai decreti 22 aprile 1915, n. 506, 30 ottobre 1915, n. 1570; 6 gennaio 1916, n. 43 e 4 febbraio 1917, n. 204 e del presente decreto, a quanto occorre per la pronta intensificazione della produzione e per la migliore utilizzazione dei combustibili nazionali, nonchè per la fabbricazione di agglomerati con impiego dei combustibili stessi.

Le cose, i beni, gli impianti, i mezzi d'opera e di trasporto acquistati, noleggiati, requisiti o comunque destinati per tali finalità, non possono essere distratti dalla destinazione loro senza l'espreso consentimento del Comitato.

Le disposizioni degli articoli 9, 10, 12, 14, 15 e 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35, si applicano per la produzione e utilizzazione di qualunque specie di combustibili nazionali.

Art. 2. — Le ordinanze emesse dal Comitato agli effetti dell'art. 9 comma b) del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35 e indipendentemente dal comma c) dell'articolo stesso, per ingiungere a qualunque produttore o detentore di combustibili nazionali, di vendere a un determinato acquirente determinati quantitativi di combustibili, in termini prefissi ed a prezzi concordati o da stabilire a norma dell'art. 15 del citato decreto, debbono essere eseguite con preferenza all'adempimento di qualsiasi altra obbligazione.

Art. 3. — Nei casi previsti dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35, quando la proprietà sia contestata o non si conoscano o non risiedano in Italia il proprietario od i proprietari dei fondi in cui il giacimento si trova, o s'ignori la residenza loro, l'invito è fatto al possessore od ai possessori dei fondi stessi.

Quando i proprietari ed i possessori sono molto numerosi il Comitato procede agli inviti mediante inserzione nella « Gazzetta ufficiale » del Regno ed affissione all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio si trovino i fondi.

In tutti i casi nei quali da qualsiasi legge, decreto, regolamento od atto sieno prescritte pubblicazioni o notifiche e siano fissati termini anche se per opposizione, il Comitato stabilisce forme rapide di pubblicazione o di notifica e termini corrispondenti all'urgenza di provvedere.

I sequestri e le contestazioni sulle proprietà dei fondi delle miniere, delle torbiere e delle fabbriche di combustibili nazionali, le morti ed i fallimenti dei titolari, anche se anteriori al presente decreto, non possono comunque impedire o ritardare l'esercizio delle attribuzioni tutte spettanti al Comitato.

Art. 4. — Il Comitato, nel caso in cui provveda direttamente alla coltivazione di una miniera revocata, è tenuto soltanto a versare alla Cassa depositi e prestiti a garanzia dei terzi o a disposizione dell'antico concessionario o di chi vi abbia diritto la somma corrispondente al valore della parte degli impianti e dei macchinari considerati pertinenti della miniera, in quanto utilizzabili, oppure un canone mensile per tutta la durata dell'esercizio in corrispettivo dell'uso degli impianti e macchinari stessi.

Quando l'accordo non sia possibile, la determinazione del valore o del canone è fatta provvisoriamente dal Comitato salvo l'arbitrato a norma dell'art. 15 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35.

In caso di requisizione d'una miniera o torbiera il compenso spettante al titolare ed agli aventi diritto è determinato a mese in base ai mancati utili mensili calcolati sulla quantità di prodotto effettivamente utilizzato negli ultimi venti mesi di gestione anteriori alla requisizione, ai prezzi effettivamente percepiti in base a regolari contratti ed alle spese sostenute, oltre a un diritto di cava non superiore a lire una la tonnellata utilizzabile, estratta a cura del Comitato e ad un canone per l'uso degli impianti e dei macchinari.

In mancanza d'accordo tale compenso, diritto e